



## **Premessa**

L'applicazione alle Associazioni Sportive della disciplina speciale sulla Tutela della sicurezza dei lavoratori, contenuta nel D.Lgs. 81/08, non può essere messa in discussione dato che la normativa di settore, precipuamente l'art. 90 L. 289/2002, la L. 398/91 e le numerose norme di dettaglio fiscale/tributario, non solo non escludono espressamente l'applicazione della disciplina speciale sulla sicurezza, ma confermano anzi che le prestazioni lavorative rese nell'ambito delle Associazioni Sportive non godono di un particolare regime giuridico. Lo stesso D.Lgs. 81/08 non prevede alcuna esclusione, parziale o totale, della sua applicazione alle Associazioni Sportive.

Le Associazioni Sportive sono pertanto sottoposte alla disciplina del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, c.d. "Testo Unico sulla Sicurezza", come qualsiasi "azienda" che per lo svolgimento delle proprie attività statutariamente previste si avvalga della collaborazione di persone che svolgono la propria azione in forma professionale o anche volontaria.

Tuttavia per determinare correttamente e completamente gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 a carico delle Associazioni sportive è necessario individuare in concreto qual tipologia di rapporto di lavoro l'associazione intrattiene con i propri collaboratori, distinguendo tra lavoratori subordinati e non subordinati.

Ciò premesso, va segnalato che recenti modifiche al D.Lgs. 81/2008 hanno esteso l'obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (cosiddetto DVR) a tutte le organizzazioni con lavoratori subordinati, anche se in numero inferiore a 10: stante l'applicabilità della disciplina alle Associazioni sportive, ne deriva che anche per esse sussiste l'obbligo di redazione di un documento che contenga la valutazione di tutti i rischi e l'individuazione di tutte le misure a tutela della salute dei soggetti che prestano attività lavorativa, ma solo nel caso in cui l'organizzazione intrattenga rapporti di lavoro qualificabili come subordinati.

## **Gli obblighi di sicurezza per le Associazioni sportive ex D.Lgs. 81/08**

Il D. Lgs. 81/08 pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza di tutti i lavoratori che operano con vincolo di subordinazione nell'Associazione, garantendo innanzitutto che questi vengano adeguatamente informati e formati sui rischi per la salute e sicurezza connessi con le attività svolte, utilizzino attrezzature, impianti e infrastrutture "a norma", siano forniti di eventuali dispositivi di protezione individuali necessari per eseguire i lavori in sicurezza.



**MEG**  
impianti srl

Le nuove “figure” lavorative diffuse nel mondo sportivo di recente, non consentono di identificarsi in una fattispecie tipica già prevista dall’Ordinamento giuridico, pertanto ogni associazione dovrà procedere ad analizzare e qualificare i rapporti instaurati con i propri collaboratori.

In presenza di lavoratori subordinati, il Datore di lavoro dovrà innanzitutto adempiere all’obbligo di:

1. valutare tutti i rischi a cui sono soggetti i lavoratori;
2. nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, acquisendo le necessarie competenze previste dalla legge.

La valutazione dei rischi è lo strumento fondamentale per determinare dettagliatamente i successivi adempimenti, nonché le specifiche misure di sicurezza da mettere in atto per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tra queste ultime vanno annoverate anche le misure per la gestione delle emergenze, compreso il primo soccorso.

Per semplicità, riportiamo di seguito uno schema utile per individuare i principali obblighi.

Descrizione dei principali adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08	Articolo di riferimento del D.Lgs. 81/08	Associazione sportiva con almeno un lavoratore subordinato	Associazione sportiva priva di rapporti di lavoro subordinati
Redazione di un documento contenente la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di sicurezza	Art. 17 Art. 28	SI	NO
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o svolgimento diretto dei compiti da parte del Datore di Lavoro	Art. 17	SI	NO
Nomina del Medico Competente nei casi in cui si renda necessaria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori	Art. 18	SI	NO
Nomina e formazione dei lavoratori addetti alla gestione delle emergenze, dell'antincendio e del primo soccorso	Art. 43	SI	NO
<b>Predisposizione delle procedure da attuare in caso di emergenza</b>	<b>Art. 43</b>	<b>SI</b>	<b>NO (*)</b>
Informazione, formazione e addestramento sulla sicurezza dei lavoratori	Art. 36 Art. 37	SI	NO
Formazione del Rappresentante dei Lavoratori, se eletto dai lavoratori	Art. 37	SI	NO
Gestione sicurezza nei lavori in appalto non di tipo "edile", presso i luoghi di cui si ha giuridica disponibilità	Art. 26	SI	NO
Adempimenti a carico del Committente di lavori di natura edile	Titolo IV	SI	SI
<b>(*): la gestione dell'emergenza dovrà comunque essere garantita nei confronti degli utenti e del pubblico eventualmente presente</b>			



**MEG**  
impianti srl

### **Gestione dell'emergenza**

Appare quindi opportuno per i gestori degli impianti di dotarsi di quanto necessario per poter garantire agli utenti e/o al pubblico presente una corretta gestione di una possibile situazione di emergenza.

Tale gestione avviene disponendo nei luoghi di esercizio della propria attività di attrezzature come estintori, naspi, manichette o altri presidi antincendio e dotandosi di cassette di primo soccorso e defibrillatori per la gestione di eventuali situazioni di emergenza.

Per poter garantire agli utenti le corrette capacità di uso degli estintori e delle attrezzature diviene quindi necessario **formare almeno un addetto che sia sempre presente** e che sia in grado di controllare, spegnere e gestire i primi focolai di incendio e che possa provvedere alla evacuazione degli utenti e del pubblico presente.

Tale formazione rientra in quella prevista dai decreti per la gestione delle emergenze emanati nel settembre 2021 e diventati applicativi da **ottobre 2022**.

Dal decreto si ritiene opportuno organizzare un corso di formazione definito di livello 1 della durata di 4 ore.



**MEG**  
impianti srl

Il Corso di Formazione per Addetti Antincendio Livello 1 (1-FOR) è disciplinato dagli artt. 46 (comma 3, lettera a, punto 4 e lettera b), 37 (comma 9 e 12) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall'art. 5 e Allegato III del D.M. 2 Settembre 2021.

### **Programma Corso**

#### **1. L'incendio e la Prevenzione (1 ora):**

principi della combustione;  
prodotti della combustione;  
sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;  
effetti dell'incendio sull'uomo;  
divieti e limitazioni di esercizio;  
misure comportamentali.

#### **2. Protezione Antincendio e Procedure da adottare in caso d'incendio (1 ora):**

principali misure di protezione antincendio;  
evacuazione in caso di incendio;  
chiamata dei soccorsi.

#### **3. Esercitazioni Pratiche (2 ore):**

presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;  
esercitazioni sull'uso degli estintori portatili;  
presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.

Per chiarimenti ed informazioni contattare il sig. Stiz Davide al n° 347/3330869 oppure il sig. Sanna Stefano al n° 349/9369122